

Pubblicato il 15/04/2026

N. 01358 2026 **REG.PROV.CAU.**
N. 02313/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2026, proposto dalla Medix Italia - S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo,

Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Azienda Sanitaria Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città Della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Azienda Sanitaria Locale al di Alessandria, Azienda Sanitaria Locale At di Asti, Azienda Sanitaria Locale di Biella, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Azienda Sanitaria Locale Cn1 di Cuneo, Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra, Azienda Sanitaria Locale No, Azienda Sanitaria Locale To3, Azienda Sanitaria Locale To4, Azienda Sanitaria Locale To5, Azienda Sanitaria Locale Vc di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale Vco, non costituiti in giudizio;

Regione Marche in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Im Medical Solutions S.r.l., della Abbott Medical Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 23771/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Regione Marche, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Considerato che:

- la legittimità della disciplina del c.d. *payback* per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 140 del 2024, secondo la quale è conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto che si mantenga nell'ambito di un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, delle varie e contrapposte esigenze che vengono in rilievo, quali l'autonomia contrattuale della parte pubblica e della parte privata, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa;
- le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate in sede di merito, non rilevandosi un *periculum* tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare;

- ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ritiene di poter confermare le valutazioni del TAR, circa il fatto che la normativa UE evocata dall'appellante non appare pertinente al caso di specie;
- anche le ulteriori censure (compresa quella relativa alla giurisdizione sui singoli atti regionali) potranno essere approfondita in sede di merito.

Alla luce di quanto sopra, l'istanza cautelare deve essere rigettata.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

Fissa l'udienza di merito al 24 settembre 2026.

Autorizza la parte appellante ad effettuare la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite nel giudizio di primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Prossomariti

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO